

COMUNE DI VESCOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

Parere su: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE. RICOGNIZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE. D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I..

In data 22.12.2021 il sottoscritto revisore ha ricevuto la documentazione relativa alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la "Revisione periodica delle partecipazioni ex art 20 D.lgs. 19.08.2016 n. 175 e smi. Ricognizione Partecipazione posseduta al 31.12.2020."

Il presente verbale viene redatto presso la sede del revisore nel rispetto dei DPCM che si sono susseguiti al fine del contenimento dei contagi Covid-19 e varianti su territorio nazionale.

Nel rispetto dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in particolare il comma 2 dell'articolo 20 dispone che *"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*
 - a. *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 TUSP;*
 - b. *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c. *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d. *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e. *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f. *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g. *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP;"*
- l'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 175/2016 stabilisce che Le disposizioni del TUSP si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

Considerati:

- le valutazioni relative alle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata posseduta dall'Ente;
- le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 24 D. Lgs 175/2016 i Consorzi non sono oggetto di revisione

straordinaria;

VISTA la Relazione Tecnica allegata alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale quale parte integrante e sostanziale, che esegue la ricognizione delle partecipazioni detenute;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata ex articolo 20 D. Lgs 175/2016, redatto sul modello standard ministeriale, allegata alla proposta di deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PARTECIPAZIONE DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	RILEVAZIONE
ACQUE VENETE SPA	0,52%	Mantenimento
PARTECIPAZIONE INDIRETTA ACQUE VENETE SPA		
CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL in liquidazione	0,00	Non più detenuta
VIVEREACQUA SCARL	11,84%	Mantenimento

Visto che il Centro Veneto Gestione Acque srl in liquidazione è cessato per scioglimento della società ai sensi dello statuto e dell'art. 2484 comma 6 CC e la società è stata cancellata dal Registro Imprese il 18.01.2021;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area amministrativa proponente il presente provvedimento, come pure in capo al Segretario Comunale proponente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021- 2022.

Il revisore **ESPRIME parere favorevole** alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la "Ricognizione del Piano operativo di razionalizzazione delle Partecipazioni societarie D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni" e raccomanda:

1. di trasmettere l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del Dlgs 175/2016;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
3. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" –sottosezione "provvedimenti / organi-indirizzo politico / tutti i provvedimenti", conformemente a quanto previsto dall'art23 del D.lgs. 33/2013.

27.12.2021

IL REVISORE

SERENA BARALDO

